

Deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale 27 ottobre 2016, n. 122/2016 - Cl. 4.13.2

D.U.P. N. 113/2014 E N. 138/2015. DISCIPLINA SPERIMENTALE DELLE COLLABORAZIONI VOLONTARIE E GRATUITE: MODIFICAZIONE. (PC)

(omissis)

L'Ufficio di Presidenza, unanime,

DELIBERA

1) di approvare la disciplina relativa alle collaborazioni volontarie e gratuite di cui al presente atto e i documenti **allegati** allo stesso per farne parte integrale e sostanziale, contrassegnati alle lettere **A** (“Dichiarazione di disponibilità a prestare una collaborazione volontaria e gratuita”, “Modello di Dichiarazione sostitutiva” e “Modello di trasmissione all'amministrazione”) e **B** (“Disciplina sperimentale per l'attivazione di collaborazioni volontarie e gratuite con soggetti pubblici e privati in quiescenza”);

2) di dare atto che:

- le collaborazioni in oggetto sono consentite esclusivamente a titolo gratuito, con soggetti già lavoratori pubblici o privati in quiescenza, che non abbiano compiuto i 78 anni di età;
- le collaborazioni relative a incarichi dirigenziali e direttivi non possono avere una durata superiore ad un anno, non prorogabile né rinnovabile e, per quanto riguarda le collaborazioni attivate dalle direzioni del Consiglio, le stesse possono riguardare esclusivamente personale cessato dai ruoli organici regionali;
- ai collaboratori si applicano i principi del Codice di comportamento del personale del Consiglio regionale, approvato con D.U.P. n. 17/2016, di cui il proponente avrà cura di far prendere visione;
- l'attivazione della collaborazione non comporta in alcun modo l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, avviene sotto l'esclusiva responsabilità del proponente che dovrà provvedere a trasmettere copia all'Amministrazione della dichiarazione di disponibilità e della dichiarazione sostitutiva per consentire la predisposizione della deliberazione di autorizzazione all'attivazione, la copertura assicurativa e l'inserimento nella documentazione relativa alla prevenzione dei rischi;
- le collaborazioni in oggetto devono essere rese con esclusione dei seguenti elementi: stabile inserimento nell'organizzazione dell'ente, vincolo di subordinazione gerarchica, obbligo di rispetto di orari, soggezione ad ordini di servizio e vincolo di esclusività della prestazione;
- le spese relative alla copertura assicurativa per le collaborazioni attivate su proposta del componente l'Ufficio di Comunicazione ovvero del Presidente del Gruppo Consiliare sono sostenute dall'amministrazione ma compensate con una corrispondente riduzione del budget per le spese di personale degli Uffici di Comunicazione e del budget dei Gruppi per le dotazioni di cui alla parte seconda dell'allegato A della DUP n. 73 del 18/7/2014 relativi ai richiedenti;

3) di determinare un limite massimo ai contratti in oggetto nella misura di una collaborazione per ciascuna Direzione, per ciascun Ufficio di Comunicazione e per i Gruppi fino a 2 componenti, di due per i gruppi con più di 2 e fino a 10 componenti e di tre per i gruppi con più di 10 componenti;

4) di dare atto che la disciplina prevista in materia dalla D.U.P. n. 113 del 20.11.2014 e dalla D.U.P. n. 138 del 21.12.2015 è integralmente sostituita da quella contenuta nel presente provvedimento deliberativo e nei relativi **allegati**.